



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI BASILICATA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

| | | | |
|--------------------------|---------|--------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | MATERI | PASQUALE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | LAROCCA | ROSA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | PADULA | DOMENICO PIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 68/2020
depositato il 07/02/2020

- avverso la pronuncia sentenza n. 570/2019 Sez:1 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di POTENZA

contro:
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSISONE
VIALE DEL BASENTO 128 85100 POTENZA

contro:
[REDACTED]
85037 SANT'ARCANGELO

difeso da:
BRANCALE DANIELE
VIA APPENNINO MERIDIONALE NORD 85037 SANT'ARCANGELO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE POTENZA
VIA DEI MILLE SNC 85100 POTENZA PZ

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09220180002353614000 CATASTO-ALTRO 2012

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 68/2020

UDIENZA DEL

30/04/2021 ore 09:30

N°

150/02/2021

PRONUNCIATA IL:

30/04/2021

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11 GIU. 2021

Il Segretario

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Potenza, con ricorso notificato e depositato in data 7.02.2020 nella Segreteria di questa Commissione ed iscritto a ruolo, proponeva appello avverso la sentenza n. 570/2019 della Commissione Tributaria Provinciale di Potenza e ne chiedeva la riforma con vittoria di spese.

La sentenza di primo grado aveva accolto il ricorso proposto dalla _____ (d'ora innanzi la contribuente) avverso la cartella di pagamento n. 09220180002353614000, relativa alla rendita catastale per l'anno di imposta 2012, per l'ammontare di euro _____.

La Commissione Provinciale accoglieva il ricorso affermando l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria contenuta nella cartella impugnata, essendo stata quest'ultima notificata alla contribuente solo in data 5.05.2018, relativamente ad un tributo iscritto a ruolo nell'anno 2012.

Accogliendo il ricorso, dichiarava l'annullamento della cartella di pagamento impugnata.

L'Agenzia delle Entrate chiedeva la riforma della sentenza impugnandola per mezzo dei motivi oggetto dell'atto di appello innanzi richiamato, cui nella presente sede si rimanda.

La contribuente si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto dell'appello.

In data 30.4.2021, sub specie di udienza per trattazione scritta, si svolgeva la discussione e questa Commissione tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

L'appello è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che di seguito si espongono.

Ed invero, prescritta deve ritenersi la pretesa impositiva fatta valere dell'ente riscossione mediante la notifica della cartella di pagamento impugnata.

Nella specie, versandosi in materia di rideterminazione della rendita catastale relativamente agli immobili c.d. fantasma, a fronte dell'inerzia da parte del proprietario in ordine alla presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, deve ritenersi che la notifica dell'avviso di accertamento con determinazione della rendita presunta per mancato accatastamento dell'immobile di proprietà dell'appellata, unitamente alle sanzioni, oneri e tributi, sia avvenuta in data 30.11.2012, attraverso la pubblicazione nell'albo pretorio del comune di Sant'Angelo Le Fratte dal 30.11.2012 al 29.01.2013 (procedura prevista dall'art. 19, co. 10, del D.L. n. 78 del 2010).

Orbene, trattandosi di tributo dovuto per l'anno 2012, la cui conoscibilità si era avuta, rispetto al contribuente, mediante la pubblicazione dell'avviso di accertamento secondo le forme di cui sopra ed evidenziato che l'atto impositivo immediatamente successivo è risultato essere la cartella di pagamento n. 09220180002353614000, avente ad oggetto il pagamento della somma di euro _____ relativa a tributi speciali catastali e relative sanzioni per l'anno di imposta 2012, in assenza di ulteriori atti

interruttivi della cui esistenza non dà conto l'agente della riscossione, inevitabilmente prescritta deve ritenersi la pretesa impositiva, per come correttamente sostenuto dal primo giudice, stante l'intervenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione, la cui data ultima può al più tardi individuarsi nel novembre del 2017, a fronte di una cartella di pagamento incontestabilmente notificata solo in data 5.05.2018 (cfr. Cass. S.U. n. 23397/2016).

Ne consegue il rigetto dell'appello proposto.


Quanto alle spese di lite, l'altalenanza degli orientamenti giurisprudenziali in materia di termine di prescrizione, ne giustifica l'integrale compensazione.

P.Q.M.

rigetta l'appello e compensa le spese.

Potenza, 30.4.2021

Il relatore
dr. Rosa Larocca



Il Presidente
dr. Pasquale Majeri

